

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 19 Dicembre 2006,
ha adottato la seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Deroma Avv. Serapio, Ricciardi Avv. Edilberto, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RECLAMO PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI CALCIATORI ANDREANI ANTONIO, AVONA CRISTIAN, BATTIGELLO MASSIMILIANO, NICOLINI MATTEO, VACONDIO MASSIMO, DEL SIG. FAVA GIOVANNI E DELL'U.C. VIADANA, A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 DELLE N.O.I.F., 39, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E 1, COMMA 1, 2, COMMA 4 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del 27.9.2006)

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, con rituale e tempestivo ricorso alla C.A.F. ex art. 33, comma 2, lett. c), C.G.S., ha interposto gravame avverso la decisione 25/09/2006, pubblicata sul Com. Uff. n° 12 del 27.9.2006, con la quale la Commissione Desciplinare presso il Comitato Regionale Emilia - Romagna ha prosciolto, su deferimento della Procura Federale, i calciatori della U.C. Viadana Andreani Antonio, Avona Cristian, Battigello Massimiliano, Nicolini Matteo, Vacondio Massimo, il Presidente Fava Giovanni, incolpati della violazione degli artt. 94 ter N.O.I.F., 39, comma 2, Reg. Lega Nazionale Dilettanti e 1, comma 1 C.G.S., la Società U.C. Viadana a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 1, comma 1, e 2, comma 4 C.G.S., per gli addebiti ascritti al suo Presidente ed ai su citati tesserati all'epoca dei fatti.

La contestazione del Procuratore Federale discendeva dal fatto che tra la Società ed i calciatori non professionisti erano stati stipulati accordi e/o convenzioni scritte di carattere economico, vietate e nulle ad ogni effetto, e comunque, in contrasto con le disposizioni vigenti.

La Commissione Disciplinare, previo richiamo del disposto di cui all'art. 94, comma 1, N.O.I.F. (ritenuto fonte normativa "in bianco"), in virtù del quale "sono vietati gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale, ritenuto, quindi, che tra la Società ed i calciatori erano stati, invece, pattuiti accordi a mero titolo di rimborso spese, aveva prosciolto i deferiti per l'insussistenza degli addebiti loro rispettivamente ascritti.

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti col proposto ricorso, considerate prive di fondamento le argomentazioni addotte dalla Commissione Disciplinare e, all'evidenza, esaustivo il contenuto degli accordi economici acquisiti agli atti, ha richiesto l'annullamento della decisione impugnata, con conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari.

I tesserati Battigello, Andreani, Avona, Nicolini e Vacondio, con memoria 26.10.2006 del loro difensore, hanno controdedotto rilevando la carenza di legittimazione attiva del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, l'incompletezza e parzialità del ricorso, l'inconsistenza, genericità ed inconferenza delle motivazioni addotte, la corretta ed adeguata motivazione della Commissione Disciplinare, il contrasto delle norme federali con i principi comunitari, concludendo con richieste conseguenti.

Davanti alla C.A.F. è comparso il Procuratore Federale, il quale ha concluso per l'annullamento della decisione gravata e la irrogazione ai deferiti delle sanzioni richieste in sede di Commissione Disciplinare.

Sono, pure, comparsi il difensore dei calciatori deferiti ed il Presidente Fava, che hanno richiesto la conferma della decisione impugnata.

In specie, il Presidente Fava, ha negato di avere sottoscritto gli accordi de quibus dichiarandosi, quindi, del tutto estraneo.

Ciò premesso osserva la C.A.F., in via preliminare, che deve affermarsi la legittimazione del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti a proporre il gravame in virtù di espressa delega del Presidente Federale prevista dal punto 6° di cui al Com. Uff. n° 18/A dell' 1.8.1988, pubblicato il 3.8.1988, il cui contenuto viene, ora, espressamente richiamato.

Ne consegue, quindi, che risulta priva di fondamento l'eccezione sollevata, per il mezzo del loro difensore, dai calciatori in premessa citati.

E', inoltre, insussistente l'eccezione di incompletezza del ricorso, posto che la copia dello stesso inviata ai deferiti, pur mancante di tre righe, è del tutto comprensibile nella sua interezza.

Quanto al merito giova osservare che privo di fondamento è l'assunto del Fava relativo al disconoscimento delle sigle apposte in calce agli accordi economici intervenuti con i calciatori deferiti.

Osserva in contrario la C.A.F. che le sigle in questione sono identiche ad altre apposte dal Fava in atti ufficiali a lui riconducibili (v. domande di iscrizione della U.C. Viadana ai Campionati di Eccellenza 2004/2005 e 2005/2006).

Significativa, altresì, è la moratoria 16.7.2005 (v. carte 64) inviata, per conto del calciatore Andreani, dal Dott. Stefano Marchesini e dall'Avv. Viviana Bovio alla U.C. Viadana e per conoscenza al Presidente Fava Giovanni, e ciò a riprova del fatto che egli era ben consapevole del contenuto dell'accordo evidentemente da lui sottoscritto ed in alcun modo mai contestato.

Osserva, altresì, la C.A.F. che il ricorso, adeguatamente fondato e motivato, deve essere accolto.

Non è, infatti, condivisibile quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare in ordine alla natura delle pattuizioni economiche intercorse tra la U.C. Viadana ed i calciatori su indicati, qualificate impropriamente come rimborsi spese e non come accordi che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con il disposto di cui all'art. 94, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F..

Non è, infatti, da ritenere "rimborso spese" il corrispettivo di L. 32.000.000 (€16.526,67), pari a L. 3.555.555 (€1.836,30) per ognuna delle nove mensilità, tanto più che nell'accordo 21.6.2004 afferente il Battigello è stato, altresì, fissato un premio di "2 milioni e 10 gol, senza rigori".

Così come analoga valutazione deve riservarsi alla pattuizione 22.6.2004 attinente il Vacondio Massimo a favore del quale risulta previsto un corrispettivo di €14.500,00 (pari a L. 28.000.000) maggiorato di ulteriori "2 milioni, al salto di categoria, 1° e 2° (posto)".

Né di poco conto, come i deferiti vorrebbero far apparire, sono i corrispettivi di “€11.000,00” (pari ad €1.222,00 al mese) riconosciuto all’Andreini, quello di “18.360,00” (pari ad €2.040,00 al mese) riconosciuto al Nicolini, e quello di “€ 18.000,00” (pari ad € 2.000,00 mensili) attribuito all’Avona.

Accordi, tutti, connotati dall’inciso “qualsiasi altra clausola verrà discussa e stabilita in separata sede”, il che, ad avviso della C.A.F., conforta il convincimento che gli stessi, in considerazione dell’entità dei corrispettivi pattuiti, siano da ricondurre a contenuti di compensi e premi in contrasto con le normative federali richiamate nell’atto di deferimento.

La Commissione Disciplinare, pertanto, non ha fatto buon uso della documentazione acquisita agli atti e la decisione adottata deve essere annullata.

Priva di ogni valenza, per altro profilo, è la doglianza espressa dal difensore dei deferiti circa una supposta “iniqua ed inspiegabile disparità di trattamento tra il calciatore dilettante, partecipante al campionato nazionale, e la restante parte dei dilettanti partecipanti ai vari campionati di Eccellenza, Promozione e 1° Categoria”.

Essendo, all’evidenza, inalienabile diritto della F.I.G.C. darsi le norme che essa ritiene utili, più opportune e confacenti a disciplinare i vari settori dell’organizzazione calcistica del settore dilettanti.

Altresì non condivisibile è l’assunto dei ricorrenti esplicitato nelle controdeduzioni difensive secondo cui gli importi “a titolo di rimborso spese” sarebbero giustificabili in quanto “all’epoca dei fatti tutti (i calciatori deferiti) abitanti molto distanti da Viadana”.

Quanto affermato è, per fatto notorio oltre che riscontrabile attraverso il semplice esame di una carta stradale, non veritiero posto che Viadana dista km. 18 da Luzzara (ove è residente l’Andreani), km. 47 da Goito (ove è residente l’Avona), km. 31 da Massenzatico (ove è residente il Battigello), km. 25 da Reggiolo (ove è residente il Nicolini) e km. 33 da Reggio Emilia (ove è residente il Vacondio).

Inconferenti, infine, sono le argomentazioni circa una supposta violazione delle norme comunitarie e le decisioni della Corte di Giustizia Europea richiamate, essendo, come dianzi osservato, del tutto legittima la regolamentazione sancita dall’art. 39 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti riguardante società e calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” e quella diversa stabilita dall’art. 94 ter N.O.I.F. per i calciatori dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, dichiara la responsabilità dei deferiti ed infligge:

- al signor Fava Giovanni, la sanzione dell’inibizione per la durata di anni 1;
- all’U.C. Viadana, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €500,00 e la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nel campionato in corso;
- ai calciatori Andreani Antoni, Avona Cristian, Battigello Massimiliano, Nicolini Matteo e Vacondio Massimo la sanzione della squalifica per la durata di mesi 6.

2. RECLAMO A.S.D. FONTEAVIGNONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPITO CALCIO 2002/FONTEAVIGNONE DELL’8.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 26 del 2.11.2006)

Con atto 25.11.2006, spedito in pari data alla C.A.F. ed alla controparte, la A.S.D. Fonteavignone proponeva reclamo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso proposto innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui al Com. Uff. n. 26 del 2.11.2006.

Deduceva la società reclamante l’irregolare svolgimento della gara per aver partecipato alla medesima, disputata il giorno 8.10.2006, il calciatore Raffaele Frizzi della Coppito Calcio 2002 (subentrato in corso di gara in sostituzione del calciatore De Meo), che all’epoca risultava squalificato.

Il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova (art. 31 comma 1 C.G.S.) e dallo stesso risulta che il calciatore Raffaele Frizzi non ha preso parte alla gara *de qua*. In effetti, il calciatore De Meo (n. 10) è stato sostituito al quinto minuto del secondo tempo con il calciatore A. Gianfelice (n. 18) e non con il calciatore Raffaele Frizzi (n. 13) e non vi è nessun elemento istruttorio che possa ritenersi idoneo ad inficiare la richiamata fonte privilegiata di prova, alla quale questo Giudice deve attenersi.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Fonteavignone di Rocca di Mezzo (L'Aquila), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO A.S.D. GIOVENTU' CALCIO MURO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. BRUNO LUIGI SALVATORE FINO AL 19.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 22 del 9.11.2006)

La società sportiva A.S.D. Gioventu' Calcio Muro ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con la quale veniva rigettato il reclamo avverso la sanzione della squalifica per un periodo di sei mesi dell'allenatore della società Salvatore Luigi Bruno, comminata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data 19.10.2006 Com. Uff. n. 18, in ordine alla gara disputata il 15.10.2006 tra la Gioventu' Calcio Muro e il San Pancrazio Salentino, valevole per il Campionato di Promozione, Girone B.

I motivi dell'impugnazione sono da rinvenirsi, in primo luogo, nella asserita illogicità e contraddittorietà del referto arbitrale, nel quale sarebbero riportate ricostruzioni fattuali, dell'arbitro e dell'assistente, in assoluto contrasto tra loro.

In secondo luogo si invoca una violazione dell'art. 6 del Regolamento del Giuoco Calcio nel senso dell'omessa, immediata, segnalazione dell'accaduto, da parte dell'assistente, all'arbitro.

La parte impugnante, pur avendo chiesto di essere ascoltata personalmente, all'odierna udienza non era presente.

Va preliminarmente osservato che l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.

I motivi posti a fondamento dell'impugnazione sono costituiti, infatti, dalla pedissequa riproposizione di argomentazioni di merito già sottoposte al vaglio della Commissione Disciplinare, la quale ha anche avuto cura di disporre ulteriori accertamenti acquisendo un assolutamente esaustivo supplemento di rapporto arbitrale, in quanto tali non riconducibili a quelli tassativamente previsti dall'art. 33 comma 1 C.G.S., e, quindi, non riproponibili in questa sede di legittimità.

Anche il *minimum novi*, costituito dall'invocata violazione dell'art. 6 del Regolamento del Giuoco Calcio, si risolve, in realtà, in una censura fattuale relativa ad una asserita mancata segnalazione immediata da parte dell'assistente all'arbitro, la quale, oltre ad essere poco comprensibile nel merito, giacchè non riesce ad evidenziare alcun contrasto con le risultanze probatorie privilegiate agli atti, non può essere sottoposta all'esame del giudice di legittimità.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Gioventu' Calcio Muro di Muro Leccese (Lecce), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S. DEL TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE SEGUITO VERTENZA CON IL CALCIATORE GIOVANNI POMPEI (Delibera del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 2 del 31.7.2006)

Il Taranto Calcio S.r.l., nel dicembre 2004, veniva dichiarato fallito dal Tribunale Fallimentare di Taranto.

All'uopo, il calciatore Giovanni Pompei, tesserato per il Taranto Calcio nella stagione 2003/2004, preteso creditore della società suindicata per la somma di €38.831,2, depositava, in data 17 gennaio 2005, istanza di insinuazione al passivo del fallimento.

Il Giudice Delegato, esaminata l'istanza, dopo aver rilevato che “il credito e la causale risultano contrastati da quietanza liberatoria in data 8.7.2004”, la rigettava.

Peraltro, nel dicembre 2004, il Taranto Sport S.r.l. aveva rilevato dal Tribunale Fallimentare il titolo sportivo del fallito Taranto Calcio S.r.l..

Successivamente, il calciatore Giovanni Pompei, con ricorso del 28.3.2006, dopo aver premesso di “essere stato tesserato in qualità di calciatore, con la società Taranto Calcio S.r.l. per la Stagione Sportiva 2003/2004 con la quale ha stipulato un contratto economico che prevede il compenso globale annuo lordo di €33.170,00 pari ad €2.764,20 mensili, nonché €13.427,00 per indennità di trasferta”, di non aver ricevuto dalla società fallita “gli emolumenti relativi alle mensilità che vanno dal settembre 2003 al giugno 2004 ... pari ad €27.642,00 nonché €11.182,20 per le indennità di trasferta relative alle medesime mensilità, e così complessivamente €38.831,20”, nonché, che “la nuova società Taranto Sport s.r.l., nel rilevare il titolo sportivo società Taranto Calcio, in data 30.12.2004, ai sensi dell'art. 52 comma 3 N.O.I.F. ha assunto l'obbligo di accollarsi tutti i debiti della precedente dichiarata fallita”, chiedeva al Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C “la condanna della società Taranto Sport S.r.l. al pagamento della somma di € 38.831,20 oltre interessi nella misura prevista dall'Accordo Collettivo per il ritardato pagamento e il risarcimento del danno per la svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese legali”.

Il Collegio Arbitrale, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 12/C.A., esponeva che “la società non si costituiva né provvedeva a nominare il proprio arbitro nei termini di cui all'art. 4, comma 1 del Regolamento di funzionamento del Collegio Arbitrale (di seguito “R.F.C.A”) per cui la segreteria del Collegio Arbitrale, con lettera 17.5.2006, informava dell'accaduto il Presidente della Lega Calcio Serie C, il quale prontamente, con lettera 25.5.2006, provvedeva alla nomina in surroga dell'arbitro di parte nella persona dell'Avv. Matteo Vescovi” e che il Taranto Sport S.r.l. si costituiva, “con memoria difensiva dell'Avv. Raffaele di Ponzio datata 7.7.2006 e trasmessa al Collegio Arbitrale in data 10.7.2006, in cui chiedeva <<l'integrale rigetto del ricorso con condanna alle spese del ricorrente>>, formulando diverse eccezioni sia procedurali che sostanziali ... alla riunione del 21.7.2006 il Collegio Arbitrale, riunito in conferenza personale, tratteneva la vertenza in decisione ed accoglieva il ricorso”.

La società Taranto Sport S.r.l., con ricorso spedito il 23.11.2006, proponeva ricorso per revocazione alla Commissione d'Appello Federale chiedendo la revoca, “ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 C.G.S. punto 1 lett. d) ed e)”, del “lodo arbitrale emesso dal Collegio Arbitrale Lega Calcio Serie C, in data 20.10.2006, pubblicato nel comunicato n. 12/C.A. del 4.11.2006, notificato alla società il 9.11.2006, nella vertenza n. 2006.00245 (Giovanni Pompei - Taranto Sport S.r.l.)”.

La società ricorrente – dopo avere illustrato le ragioni che, secondo il suo avviso, devono far ritenere la “ammissibilità del ricorso per revocazione” – assumeva la “sopravvenienza di fatti nuovi, dopo l'avvenuta decisione, la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia” e denunciava che il Collegio Giudicante “è incorso in errore di fatto, risultante dagli atti e dai documenti di causa, nell'adozione del lodo di cui si chiede la revocazione” in quanto, sebbene “il ricorso presentato da Giovanni Pompei è stato inoltrato il giorno 29.3.2006” e “la prima riunione è stata fissata per il giorno 16.06.2006, successivamente rinviata al 21.7.2006”, “la raccomandata di fissazione della riunione è stata ricevuta dal Taranto Sport solo il giorno 7.6.2006 senza osservare il

termine dettato dall'art. 5 R.F.C.A., ... pertanto, la prima riunione, sotto il profilo strettamente formale, è stata quella fissata per il giorno 21.7.2006”.

Il ricorso in esame è inammissibile.

Il Taranto Sport S.r.l. ha fatto richiamo al disposto dell'art. 35 C.G.S., sostenendo di avere tempestivamente formulato l'istanza e di averne effettuato la notifica alle altre parti, nonché la sussistenza dei presupposti richiesti dalle lett. d) ed e) di detta norma.

Detto assunto non può essere condiviso, perchè il primo comma del medesimo articolo disciplina l'istituto della “revocazione”, precisando espressamente che “tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla C.A.F.”.

Il Collegio Arbitrale Lega Calcio Serie C non costituisce un organo di “giustizia sportiva”, poiché l'art. 23 C.G.S. – che individua gli “organi di giustizia sportiva”- prevede solo i Giudici Sportivi, le Commissioni Disciplinari, la Commissione d'Appello Federale, l'Ufficio Indagini e la Procura Federale.

Del resto un Collegio Arbitrale non può essere – per la sua stessa natura – qualificato “organo di giustizia sportiva”, giacché – secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione – “tanto all'arbitrato rituale che a quello irrituale va oggi riconosciuta natura privata, configurandosi in ogni caso la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato per effetto di un'opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico”.

Tali principi – validi anche nell'ambito ordinamento giuridico sportivo – inducono a ritenere che il Collegio arbitrale Lega Calcio Serie C costituisce un organo “per la soluzione della controversia sul piano privatistico” e, quindi, non può rientrare tra quelli ai quali fa riferimento il citato art. 35 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 35 commi 1 e 3 C.G.S., il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Taranto Sport di Taranto, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO POL. COLOMBELLA 88 A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. COLOMBELLA 88 A.S.D./CIRCOLO ARCI S. EGIDIO DEL 14.10.2006

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 44 del 17.11.2006)

La A.S.D. Circolo Arci S. Egidio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare avverso l'omologazione della gara Polisportiva Colombella 88 A.S.D./ Circolo Arci S. Egidio del 14.10.2006 conclusasi con il risultato di 3 a 1 a favore della prima.

A sostegno delle proprie ragioni, la reclamante deduceva che la Polisportiva Colombella avrebbe giocato, siapur per breve lasso di tempo, con un solo calciatore compreso nella fascia dei nati successivamente al giorno 1.1.1985 e 1.1.1986 in violazione del disposto di cui al Com. Uff. 001 in data 1.7.2006 del Comitato Regionale Umbria.

In opposizione alla testi avversa la Polisportiva Colombella replicava che il breve lasso di tempo giocato con un solo calciatore della fascia d'età sopra reclamata, sarebbe stato imputabile ad un errore dell'arbitro che, al 26' del secondo tempo, avrebbe fatto riprendere frettolosamente il gioco dopo la sostituzione di un solo calciatore, non avvedendosi che la richiesta di sostituzione era relativa a due calciatori.

La Commissione Disciplinare acquisiva un supplemento di rapporto arbitrale nel quale veniva totalmente contraddetta la tesi della Polisportiva Colombella 88 ed accoglieva quindi il reclamo del società Circolo Arci S. Egidio, comminando in favore di quest'ultima la vittoria della gara con il risultato di 3 a 0.

Avverso la detta decisione, propone reclamo la Polisportiva Colombella 88 A.S.D., deducendo due separati motivi di doglianza:

A) l'incompetenza della Commissione Disciplinare a decidere e l'erronea applicazione al caso di specie dell'art. 42 comma 3 C.G.S., atteso che secondo il suo assunto il reclamo non atteneva alla posizione dei tesserati ma al regolare svolgimento della gara.

B) L'insussistenza dell'influenza ostativa alla regolarità della gara nei soli due minuti compresi tra la sostituzione del calciatore avvenuta al 26' minuto del secondo tempo e quella successiva avvenuta al 28' minuto.

Il primo motivo del ricorso, assorbente, è fondato e merita accoglimento. In effetti la circostanza di fatto dedotta non attiene alla posizione dei tesserati che hanno disputato la gara ma al regolare svolgimento della gara medesima, per cui era competente a decidere il caso il Giudice Sportivo ex art. 42, comma 1 C.G.S., al quale, previo annullamento dell'impugnata delibera, debbono essere trasmessi gli atti.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Colombella 88 A.S.D. di Perugia, e per l'effetto, annulla l'impugnata delibera ai sensi dell'art. 33, comma 5 C.G.S. e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per competenza.

Pubblicato in Roma il 20 Dicembre 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli